



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL' I.R.P.E.F.
(approvato con deliberazione del C.C. n.10 del 28.2.2007)

Art.1 – Istituzione della Addizionale comunale all'I.R.P.E.F.

1. Il Comune istituisce l'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F., così come previsto dall'art.1 del decreto legislativo n.360/1998, a norma dell'art.48, comma 10, della legge n.191/1998 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art.1, commi 142-144, della legge n.296/2006.

Art.2 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento; in assenza del provvedimento o nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, è prorogata l'aliquota stabilita per l'anno precedente.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

4. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

5. L'Addizionale di cui al presente regolamento è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce.

Art.3 – Esenzioni

1. L'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. non viene applicata quando il reddito imponibile non dà luogo ad alcuna imposta I.R.P.E.F. .

Art.4 – Versamento

1. Il versamento dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art.5 – Norma di rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali relative all'I.R.P.E.F., di cui alla legge n.296/2006 ed al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.917/1986 e successive modificazioni.